



PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO IMMOBILIARE

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE E SPOGLIATOI PRESSO L'AREA DENOMINATA "EX CASERME REVELLI" DI TAGGIA.

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

<p>A 12</p> <p>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO</p>	<p>11/12/2015</p>
<p>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Ing. Michele RUSSO</p> <p>_____</p>	<p>IL PROGETTISTA Ing. Gianluca NOVERO</p> <p>_____</p> <p>TECNICI COLLABORATORI</p> <p>Geom. Claudia GAZZELLI</p> <p>_____</p> <p>Geom. Enrico SERAFINO</p> <p>_____</p> <p>Geom. Walter SETTEMBRINO</p> <p>_____</p>

SOMMARIO

- ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI**
- ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO**
- ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO**
- ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI**
- ART. 5 - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**
- ART. 6 - DOCUMENTI COMPONENTI IL CONTRATTO E DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL'APPALTATORE**
- ART. 7 - SPESE DI CONTRATTO ED ALTRE**
- ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**
- ART. 9 - TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO**
- ART. 10 - CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE**
- ART. 11 - PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE**
- ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- ART. 13 - GARANZIE E ASSICURAZIONI**
- ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI**
- ART. 15 - RECESSO DAL CONTRATTO PER VOLONTÀ DELL'ENTE APPALTANTE**
- ART. 16 - RISERVE E CONTROVERSIE**
- ART. 17 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**
- ART. 18 - DANNI ALLE OPERE ESEGUITE**
- ART. 19 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE - LIQUIDAZIONE OPERE CONTABILIZZATE**
- ART. 20 - SICUREZZA NEI CANTIERI E LUOGHI DI LAVORO - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**
- ART. 21 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE**
- ART. 22 - CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DELLE OPERE**
- ART. 23 - DIFESA AMBIENTALE - GESTIONE DEI RIFIUTI DI ORIGINE EDILIZIA**
- ART. 24 - ORDINI DI SERVIZIO**
- ART. 25 - IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI**
- ART. 26 - OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE - QUALITÀ URBANA**
- ART. 27 - SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI**
- ART. 28 - SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA**
- ART. 29 - VARIAZIONI DEI LAVORI**
- ART. 30 - FUNZIONI, COMPITI ED ONERI DELL'APPALTATORE**
- ART. 31 - MANODOPERA - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**
- ART. 32 - RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI**
- ART. 33 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE**
- ART. 34 - DIREZIONE DEI LAVORI ED ASSISTENZA CONTRARIA**
- ART. 35 - RINVENIMENTI DI OGGETTI**
- ART. 36 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI - PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI**
- ART. 37 - VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI**
- ART. 38 - VALUTAZIONE DEL CORRISPETTIVO**
- ART. 39 - VALUTAZIONE DEGLI EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA**
- ART. 40 - NUOVI PREZZI**
- ART. 41 - INVARIABILITÀ E REVISIONE DEI PREZZI**
- ART. 42 - CONTABILITÀ DEI LAVORI**
- ART. 43 - STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTI IN ACCONTO**
- ART. 43BIS ANTICIPAZIONE A FAVORE DELL'APPALTATORE**
- ART. 44 - CONTO FINALE E LIQUIDAZIONE FINALE PAGAMENTI A SALDO**
- ART. 45 - ANTICIPAZIONE DI SOMME DA PARTE DELL'IMPRESA**
- ART. 46 - PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI - GARANZIA**
- ART. 47 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE**
- ART. 48 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE**
- ART. 49 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI**
- ART. 50 - PIANI DI SICUREZZA**
- ART. 51 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**
- ART. 52 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA**
- ART. 53 - CUSTODIA DEL CANTIERE**
- ART. 54 - CARTELLO DI CANTIERE**
- ART. 55 - RICONOSCIMENTO PERSONALE DIPENDENTE (LEGGE 4 AGOSTO 2006 N° 248 ART. 36 BIS) E CONTROLLO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO MATERIALI**
- ART. 56 - OBBLIGHI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI DELL'APPALTATORE**
- ART. 57 - PERSONALE DELL'APPALTATORE**
- ART. 58 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**
- ART. 59 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO**
- ART. 60 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**
- ART. 61 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI AUTONOMI**
- ART. 62 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA PER SUBAPPALTATORI ESUBCONTRAENTI**
- ART. 63 - ESCLUSIONE COMPETENZA ARBITRALE**

ART.1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

Per schema di contratto (di seguito anche denominato "capitolato amministrativo") si intende l'insieme di clausole dirette a regolare il rapporto tra la stazione appaltante Amministrazione Provinciale di Imperia ed esecutore con particolare riguardo ai requisiti di idoneità, corrispettivo ed ai contenuti di cui all'articolo 43 del DPR 5 ottobre 2010, n.207 (termini di esecuzione e penali, programma di esecuzione dei lavori, sospensioni e riprese dei lavori, oneri a carico dell'esecutore, contabilizzazione dei lavori, liquidazione dei corrispettivi, controlli, modalità e termini di collaudo, modalità di soluzione delle controversie). Per quanto non previsto dal presente schema di contratto si applicano il d.lgs. 163/2006 (Codice appalti) , il DPR 5 ottobre 2010, n.207, e il capitolato generale.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di: Realizzazione di campo da calcio regolamentare in erba artificiale presso l'area ex Caserme Revelli di Taggia.
Comprende tutte le opere previste negli elaborati di progetto esecutivo.
Sono fatte salve le istruzioni di dettaglio e prescrizioni esecutive che saranno impartite dalla D.L. in corso d'opera nei limiti di legge.

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad euro 969.000,00 oltre IVA nella misura di legge, di cui euro 930.225,66 per lavori soggetti a ribasso, euro 38.774,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art.40 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e del DPR 207/2010, le categorie dei lavori sono le seguenti:

Categoria prevalente:

OG1 Opere edili (compresa l'installazione di cantiere) euro 477.570,00 (49,28 %)

Categoria non subappaltabile

OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi euro 375.490,00 (38,75 %)

Categorie scorporabili o subappaltabili :

OG11 Impianti tecnologici euro 115.940,00 (11,96 %)

Ai sensi dell'art.79, comma 16, del DPR 207/2010 per definire un insieme di lavorazioni appartenente alla categoria OG11 in fase di progetto e di successivo inserimento in bando o lettera d'invito occorre che dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS3, OS28 ed OS30 nella misura minima percentuale del 10% per OS3 e del 25% distintamente per OS28 ed OS30.

Gli importi sopra riportati sono comprensivi degli oneri di sicurezza.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 179 del DPR 207, per quanto riguarda la mano d'opera, trasporti e noli, il ribasso verrà applicato esclusivamente sulle quote parti di spese generali (considerate pari al 17%) e di utile di impresa (pari al 10%).

ART. 5 - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il corrispettivo del presente contratto d'appalto è fissato a corpo e a misura, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs163/2006.

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori ai sensi dell'articolo 118 del DPR 207/2010

ART. 6 - DOCUMENTI COMPONENTI IL CONTRATTO - DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL'APPALTATORE

Costituiscono parte integrante del Contratto i seguenti documenti:

- il capitolato generale, se menzionato in bando o nella lettera di invito;

- il capitolato speciale d'appalto ed il presente capitolato amministrativo costituente lo schema di contratto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- le relazioni illustrative, descrittive, tecniche progettuali;
- l'elenco prezzi unitari;
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 09 aprile 2008 n.81 e le proposte integrative al predetto piano di cui all'art.131, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 163/2006;
- il piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 131, comma 2, lettera a), del D.Lgs 163/2006 (ovvero)
- **il cronoprogramma dei lavori;**
- le polizze di garanzia.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata, l'appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;
- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.
- di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

Inoltre l'Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge.

È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisorie che, il D.L. o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni. Resta inteso che, qualunque sia la natura e la causa di eventuali infortuni o danneggiamenti, ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'Appaltatore, il quale dovrà, provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando l'Ente appaltante nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilità. Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
- c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;

e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente atto (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate).

Resta stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d'appalto, dopo l'approvazione del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere al deposito, se in zona sismica, ai sensi della legge n. 64/74 e successive modifiche e integrazioni. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

ART. 7 - SPESE DI CONTRATTO ED ALTRE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. *E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o in copia autentica, sia notificato alla Stazione appaltante e da questa non rifiutato ai sensi del comma 3 dell'art. 117, del D.Lgs. 163/2006, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.*

ART.9 - TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO

Il tempo utile per dare ultimati a perfetta regola d'arte tutti i lavori compresi nell'appalto è stabilito in **180** (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il capitolato speciale disciplina l'obbligo per l'esecutore di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato ai sensi del comma 10 dell'articolo 43 del DPR 207/2010.

ART. 10 - CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE

Ai sensi dell'art.43 del DPR 207/2010, sono di seguito indicati, trattandosi di intervento il cui corrispettivo è stabilito a corpo, l'importo e l'aliquota percentuale, riferita all'ammontare complessivo dell'intervento, per ciascun gruppo di categorie omogenee

Rimozione attrezzature campo	€ 15.440,00 - 1,60%
Sottofondi e drenaggi	€ 128.189,20 - 13,65%
Organizzazione generale del cantiere	€ 5.720,00 - 0,60%
Fornitura e posa manto	€ 278.200,00 - 29,70%
Impianto di irrigazione	€ 35.000,00 - 3,70%
Impianto elettrico	€ 64.440,00 - 6,85%
Opere esterne al campo relative ad allacci vari	€ 329.735,50 - 35,20%

Scavi e trasporti	€ 35.836,60 - 3,80%
Fornitura e posa di elementi attrezzature sportive a completamento	€ 8.009,10 - 0,80%
Realizzazione basamenti e plinti	€ 38.672,29 - 4,10%

ART. 11 - PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

L'Appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile e riconosciuto dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, dovrà sottostare ad una penale pecuniaria fissata nella misura giornaliera dell' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'ammontare massimo della penale non potrà superare il 10% dell'importo netto di contratto ai sensi dell'art. 145 comma 3 del D.P.R. 207/2010. Resta inteso che, qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, il Committente promuoverà l'avvio delle procedure previste dagli artt.136 e 138 del D. Lgs. 163/2006.

L'ammontare della penale applicata dal Responsabile del Procedimento, su indicazione del Direttore dei Lavori, viene applicata in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso Responsabile del Procedimento, del certificato di regolare esecuzione. In rapporto alla determinazione delle penali trova applicazione l'articolo 145, comma 5, del DPR 207/2010, con particolare riguardo all'articolazione in parti dell'esecuzione della prestazione oggetto di appalto. Non è previsto un premio di accelerazione.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Impresa appaltatrice nell'elenco dei propri fornitori ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali, in base all'art. 24, comma 1, lett. b) del decreto citato.

L'Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs citato; in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati. I dati raccolti sono quelli prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati per tale scopo.

ART. 13 - GARANZIE E ASSICURAZIONI

Al momento della stipula del contratto, l'Appaltatore deve assoggettarsi alla stipula di tutte le polizze di garanzie previste dall'art.113 del Dlgs 12 aprile 2006 n. 163. In particolare si segnala: garanzia a corredo dell'offerta (c.d. cauzione provvisoria):

Ai sensi e con le modalità dell'articolo 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori a base d'asta da presentare mediante cauzione o fidejussione. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n. 123.

La cauzione può essere costituita da contanti o titolo del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito ovvero nella forma di assegno circolare o libretto al portatore.

2 Il premio di accelerazione è eventuale e , nel caso, è determinato sulla base dei medesimi criteri previsti per le penali.

3 La misura delle penali è da determinare in relazione all'entità delle conseguenze del ritardo.

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006.

In caso di A.T.I. per ottenere la riduzione della garanzia è necessario che tutte le imprese siano certificate. Nel caso di A.T.I. costituita le garanzie fidejussorie sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati, su mandato irrevocabile, con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, 5 comma, del D.Lgs.163/2006 e responsabilità pro quota delle mandanti nel caso di cui all'art. 37, 6 comma, del D.Lgs.163/2006.

In caso di A.T.I non ancora costituita la garanzia deve essere intestata a tutte le imprese che intendono associarsi, a pena d'esclusione.

La garanzia a corredo dell'offerta copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata, a pena di esclusione,

dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto per l'ipotesi che l'offerente risultasse aggiudicatario. Cauzione definitiva:

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Tale ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Detta garanzia fidejussoria è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. Nel caso di A.T.I. costituita le garanzie fidejussorie sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati, su mandato irrevocabile, con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, 5 comma, del D.Lgs.163/2006 e responsabilità pro quota delle mandanti nel caso di cui all'art. 37, 6 comma, del D.Lgs.163/2006.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procederà con quanto prescritto all'art.235 del regolamento approvato con D.P.R.207/2010. In particolare, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art.1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva. Decorso il termine di legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dall'esecutore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria. Coperture assicurative:

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 4 dell'art. 125 D.P.R. 207/2010, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti con capitale assicurato pari all'importo contrattuale. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 500.000 (diconsi euro cinquecentomila/00), così come previsto dal comma 2 dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010.

La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi:

- danni a cose dovuti a vibrazioni;
- danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere;
- danni a cavi e condutture sotterranee.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo "orizzontale", le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i raggruppati con responsabilità solidale. Nel caso di associazione temporanea di tipo "verticale", la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile, le garanzie assicurative prestate dalle imprese raggruppate in verticale per le rispettive responsabilità pro-quota.

La copertura assicurativa deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4 Ai sensi dell'art.125, comma 2, del DPR 207/2010 il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso i terzi è pari al 5% dell'importo della somma assicurata per i danni alle opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 50 e 51 del presente capitolato integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

ART. 15 - RECESSO DAL CONTRATTO PER VOLONTÀ' DELL'ENTE APPALTANTE

L'Ente Appaltante si riserva la facoltà, secondo i termini e le condizioni previste dalle vigenti leggi e regolamenti in materia di LL. PP., di recedere in qualunque momento dal contratto.

Il recesso darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n°163 commi 1 e 2 e seguenti da calcolarsi sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo di contratto e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

ART. 16 - RISERVE E CONTROVERSIE

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 190, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applica quanto disposto dall'art. 240, del D.Lgs. 163/2006.

Ove l'appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie la competenza del Giudice ordinario, sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Le riserve dell'appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dall'articolo 158, comma 8, del DPR 207/2010 devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.

L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 del D.Lgs. 163/2006 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica.

ART. 17 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art.140, del D.

Lgs. 163/2006 Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'art.37 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 18 - DANNI ALLE OPERE ESEGUITE

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

ART. 19 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE - LIQUIDAZIONE OPERE CONTABILIZZATE

Non verrà accordato all'appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore.

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 166 del DPR 207/2010.

La segnalazione deve essere effettuata dall'Appaltatore entro il termine perentorio di cinque giorni da quello in cui si è verificato l'evento. Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.

L'appaltatore dichiara di essere edotto che, nell'evenienza di danni alle opere cagionati da cause di forza maggiore, come sopra accertate, saranno indennizzate le sole opere contabilizzate. Restano pertanto escluse da ogni indennizzo le opere realizzate ma non allibrate sul libretto delle misure in partita definitiva ed i materiali a piè d'opera.

ART. 20 - SICUREZZA NEI CANTIERI E LUOGHI DI LAVORO - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

E' obbligo dell'Impresa adottare, nell'esecuzione dei lavori, i provvedimenti e le cautele per garantire la vita e l'incolumità degli operai addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. In particolare si richiamano tutte le leggi e le disposizioni vigenti riguardanti la sicurezza negli ambienti di lavoro, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. L'Impresa dovrà provvedere tempestivamente a sua cura e spese a presentare le prescritte denunce e segnalazioni di legge agli enti preposti, competenti per territorio, per quanto concerne i ponteggi, gli impianti elettrici, i mezzi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, o per quant'altro L'articolo 166 del DPR 207/2010 stabilisce che la denuncia dell'appaltatore alla direzione lavori relativa ai danni subiti deve essere effettuata nel termine indicato nel capitolato speciale o in mancanza di indicazione entro cinque giorni dall'evento necessario dandone comunicazione documentata prima dell'inizio dei lavori alla stazione appaltante.

Gli esiti delle verifiche degli enti preposti dovranno a loro volta essere comunicati alla stazione appaltante a cura della stessa Impresa.

L'Impresa dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla progettazione dei ponteggi secondo le prescrizioni della vigente normativa in merito.

Si richiamano, infine, gli obblighi dell'Impresa derivanti dagli art. 118 comma 4, e art. 131 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163, e dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in ordine alla redazione dei Piani di Sicurezza, nonché in ordine a responsabilità proprie del direttore tecnico di cantiere del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese e operatori nell'ambito del cantiere stesso.

ART. 21 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

In concreto l'appalto comprende gli interventi meglio specificati nel precedente articolo 2 del presente schema di contratto.

Il committente si riserva altresì, di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle modifiche che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non contemplati nel contratto d'appalto.

ART. 22 - CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del D.Lgs.163/2006, una volta che sia divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 153, commi 1 e 4, del regolamento; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data di accettazione dell'offerta.

La consegna è effettuata dal direttore dei lavori su autorizzazione del responsabile del procedimento.

La convocazione è fatta dal direttore dei lavori con le modalità di cui all'articolo 153, comma 3 - primo periodo - del DPR 207/2010. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

Il verbale di consegna dei lavori, in duplice esemplare, sarà redatto dal direttore dei lavori in contraddittorio con l'esecutore e sottoscritto dal legale rappresentante della ditta appaltatrice, ovvero da suo procuratore legale, e dovrà contenere gli elementi di cui all'articolo 154, comma 1, del DPR 207/2010. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'esecutore, ove questo la richieda.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori: a) La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

P) Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.

X) Elenco delle maestranze impiegate con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza. L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata.

8) Copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l'effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all'elenco richiesto.

e) Copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della trascrizione sul libro matricola.

(i) Copia del registro infortuni;

Il committente, ai sensi della legge 28 gennaio 2009, n.2, provvede all'acquisizione per via telematica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'ente previdenziale nella cui circoscrizione ha sede la ditta. Contestualmente alla consegna dei lavori l'Impresa dovrà presentare un programma lavori dettagliato relativo alle modalità di esecuzione delle opere stesse. Al programma sarà allegato un grafico (Diagramma di Gantt) che metterà in risalto il previsto avanzamento mensile delle principali categorie di opere, il tipo, la potenza ed il numero delle

macchine e degli impianti che l'Impresa si impegna ad impiegare in rapporto ai singoli avanzamenti.

ART. 23 - DIFESA AMBIENTALE - GESTIONE DEI RIFIUTI DI ORIGINE EDILIZIA

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati;
- adottare, ove tecnicamente possibile, la tecnica della "demolizione selettiva";
- differenziare i rifiuti all'origine, con la separazione dei rifiuti pericolosi e la suddivisione in frazioni omogenee dei rifiuti non pericolosi.

L'appaltatore è tenuto, ai sensi del D.M. 203 dell'8/05/03, ove possibile e previa verifica della disponibilità in ambito locale e della congruità del prezzo, all'utilizzo di materiali riciclati in misura non inferiore al 30% del fabbisogno di materiale impiegabile negli interventi. Anche in tali casi resterà invariato l'importo dei lavori come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualità e dimensione dei singoli materiali. L'appaltatore è responsabile di tutti i rifiuti che vengono prodotti in cantiere, ivi compresi eventuali rifiuti abbandonati da terzi, anche ignoti, nel cantiere stesso. Titolare del rifiuto è l'appaltatore e tutti gli oneri (procedure carico/scarico e MUD) per il corretto smaltimento risultano a carico dello stesso appaltatore. L'appaltatore dichiara di prendere atto che non saranno emessi stati d'avanzamento lavori se non sono stati presentati i formulari, correttamente compilati, attestanti lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal cantiere, riportanti il visto di accettazione da parte del destinatario (quarta copia del formulario).

ART. 24 - ORDINI DI SERVIZIO

L'ordine di servizio, disciplinato dall'articolo 152 del regolamento, è l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori deve essere vistato dal responsabile del procedimento.

L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.

L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

ART. 25 - IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà provvedere entro 10 (dieci) giorni dalla data di consegna all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dall'Appaltante sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d'appalto.

L'impianto del cantiere, la sua gestione ed, in generale, la gestione dell'appalto, saranno improntati al principio di un alto livello di qualità urbana, in termini di impatto sulla circolazione stradale, di rumore, di emissioni in atmosfera e di decoro urbano.

Per quanto riguarda i lavori che si svolgono sulla strada aperta al pubblico transito, dovranno essere tenute in considerazione le seguenti prescrizioni vincolanti:

- sono di norma vietati i lavori che hanno effetto negativo sulla viabilità per particolari esigenze della cittadinanza (es. manifestazioni ecc).

In ogni caso, prima dell'inizio dei lavori ai sensi del comma 10 dell'art.43 D.P.R.207/2010, l'appaltatore predisponde e consegna alla direzione lavori ed all'ufficio comunale preposto alla viabilità ed alla qualità urbana un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori e dall'ufficio comunale preposto alla viabilità ed alla qualità urbana, mediante apposizione di un visto, entro

cinque giorni dal ricevimento. Gli uffici competenti hanno altresì la facoltà di impartire prescrizioni vincolanti sulla base del rispetto dei principi sopra richiamati.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori dovranno comunque eseguiti nel rispetto del programma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale programma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento.

In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l'articolo 158 del DPR 207/2010.

ART. 26 - OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE - QUALITÀ' URBANA

L'impianto di cantiere dovrà essere installato nelle immediate vicinanze dei lavori e limitato allo stretto indispensabile a giudizio dell'Amministrazione e col massimo riguardo alla pubblica incolumità, alla circolazione sulla strada ed al libero deflusso delle acque.

In particolare la installazione del cantiere, se non specificatamente descritta negli elaborati progettuali, dovrà essere improntata ai principi di un alto livello di qualità urbana, con le seguenti prescrizioni:

- le dotazioni di cantiere (baracche, uffici, servizi) dovranno essere realizzate con materiali non deteriorati e congrui con il decoro della zona, ad insindacabile giudizio della direzione lavori e della stazione appaltante per mezzo del R.U.P. e del personale da lui delegato;
- le zone di stoccaggio materiali dovranno essere realizzate secondo principi di ordine e decoro e, in tal senso, dovranno essere recintati e confinati anche con pannelli;

Comunque ogni installazione del cantiere dovrà essere autorizzata dai competenti uffici comunali preposti alla qualità urbana.

ART. 27 - SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Sono circostanze speciali le avverse condizioni climatiche (aventi carattere di eccezionalità), la forza maggiore

o altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere ad una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a) e b) del codice appalti; nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere c) e d) del codice appalti, la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

Il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti di cui agli articoli 159 e 160 del DPR 207/2010.

Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato o della Regione per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.

Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato la sospensione. I verbali redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, e gli altri contenuti di cui all'articolo 158, comma 4, del regolamento devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso.

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale. Decorsi trenta giorni dal ricevimento del verbale senza che il responsabile del procedimento si sia pronunciato si forma il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241.

La sospensione è disposta per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida è condizione per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori per far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Nei casi di cui all'articolo 158, comma 2, del DPR 207/2010, qualora la sospensione ovvero le sospensioni durino un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o comunque un periodo superiore a sei mesi, l'esecutore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. Se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento. Salvo il predetto caso, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo per la sospensione dei lavori qualunque ne sia la causa.

Al di fuori dei casi contemplati negli articoli 158 e 159 del regolamento la sospensione è illegittima e dà diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti quantificato ai sensi del secondo comma dell'articolo 160 del regolamento.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata formulata con congruo anticipo rispetto al termine contrattuale proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal responsabile del procedimento, sentita la direzione lavori, entro trenta giorni dal ricevimento.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori.

Nei casi di sospensione per pubblico interesse o necessità, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. La sospensione parziale determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del regolamento.

ART. 28 - SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Direttore Lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente,

potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

ART. 29 - VARIAZIONI DEI LAVORI

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e limiti indicati dall'articolo 132 del codice appalti. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori. A tale proposito l'impresa appaltatrice non può pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006.

Per le sole ipotesi previste dal comma 1 dell'articolo 132 del codice appalti, la stazione appaltante può ordinare una variazione nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto, calcolato ai sensi del comma 14 dell'articolo 161 del regolamento, con obbligo per l'appaltatore di eseguire i lavori variati agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità, salvo il corrispettivo per i nuovi lavori. Alle lavorazioni o materiali, per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si applica la procedura della formazione di nuovi prezzi di cui all'articolo 163 del DPR 207/2010.

Se la variante supera il limite del quinto il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare se accetta la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non risponda alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

Ove la variante sia quella di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del D.Lgs.163/2006 e si verifichi l'ipotesi dell'eccedenza del quinto dell'importo originario del contratto, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

Se la variazione rimane nel limite del quinto, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da atto di sottomissione da sottoscrivere da parte dell'esecutore in segno di accettazione o motivato dissenso. Nel caso di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata l'accettazione.

Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente per le singole categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 132, comma 3, primo periodo (variazioni su disposizione del direttore lavori per risolvere aspetti di dettaglio). Le variazioni di dettaglio non comportano la sottoscrizione di alcun atto di sottomissione. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. Tali varianti sono approvate dal responsabile del procedimento, che utilizza le somme per imprevisti o le eventuali economie dei ribassi conseguiti in sede di gara al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti. Indipendentemente dalle ipotesi di cui all'articolo 132 del D.Lgs.163/2006, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'esecutore e comunque prima del raggiungimento dei quattro quinti dell'importo contrattuale. Ad eccezione dei contratti affidati ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettere b) e c) del codice (appalti aventi ad oggetto progettazione ed esecuzione), l'esecutore può proporre al direttore dei lavori eventuali varianti migliorative ai sensi dell'articolo 132, comma 3, secondo

periodo, del codice appalti di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Si applicano, ai fini dell'ammissibilità della proposta, le disposizioni contenute nell'articolo 162 del regolamento.

ART. 30 - FUNZIONI, COMPITI ED ONERI DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

- nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione prima dell'inizio dei lavori;
- comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

- la trasmissione alla Direzione Lavori prima dell'inizio dei lavori medesimi, ai sensi dell'articolo 22 del presente schema di contratto, della documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici, inclusa la Cassa Edile.

- l'organizzazione e l'allestimento del cantiere, comprese tutte le misure di sicurezza, il disarmo, sgombero e pulizia finale dei luoghi dei lavori;

- tutti gli oneri derivanti dai necessari saggi e verifiche alle strutture esistenti, indagini, prelievi di campioni, prove di laboratorio su materiali strutturali posti in opera (l'approntamento di mezzi uomini ed attrezzature), interessate dai lavori, da effettuarsi senza arrecare danni alle proprietà private o, in caso di impossibilità, a rifondere gli eventuali danni causati;

- la diligente e regolare esecuzione del progetto e delle istruzioni ricevute in corso d'opera dalla D.L., impegnando sempre maestranze con professionalità idonea alle lavorazioni da compiere, materiali rispondenti alle specifiche, privi di difetti, e macchine ed attrezzature idonee ed in perfetta efficienza;

- la sorveglianza continuativa per tutta la durata dei lavori, diretta o tramite suoi collaboratori, sulla qualità dell'esecuzione dei lavori e sull'ordine e sicurezza del cantiere;

- in particolare garantire la presenza continuativa lungo tutto l'orario di lavoro del responsabile del cantiere e della sicurezza;

- La verifica preventiva alle operazioni di scavo e demolizione, di eventuali interferenze, sia con indagine sui luoghi, sia con la collaborazione degli ENTI e SOCIETA' di gestione dei servizi a rete;

- tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti leggi, comprese tutte le spese per le prove di carico e verifiche delle varie strutture, eseguite in cantiere o presso Istituti o Laboratori ufficialmente abilitati, prescritti o comunque richiesti dal Tecnico Provinciale preposto alla sorveglianza;

- l'adozione di ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge, l'osservanza delle norme emanate con i DD.P.R. e con i DD.MM. in materia di prevenzione infortuni, nonché quello di cui alla circolare n° 70 del 6 Agosto 1965 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, delle disposizioni emanate dall'I.S.P.E.S.L. e dalla A.S.L., dei Regolamenti Edilizi e d'Igiene e di quanto altro comunque necessario per prevenire ed evitare il verificarsi degli incidenti;

- l'applicazione durante l'esecuzione delle opere dei contratti di lavoro e della tariffa della mano d'opera in vigore nella provincia di Imperia, nonché il rispetto delle prescrizioni di cui al DPR 207/2010 e delle vigenti disposizioni del capitolato generale di appalto delle opere pubbliche;

- redigere e consegnare, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano operativo di sicurezza ;

- lo spostamento e la rimozione di tubazioni, cavi, linee, anche provvisorie, pubbliche e private eventualmente esistenti sulle aree interessate dai lavori;

- la guardiania e la sorveglianza, in ottemperanza della Legge n° 646/1982, sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Provincia consegnate all'Appaltatore, estesa anche all'eventuale periodo di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Provincia stessa;

- gli operai, gli attrezzi, i macchinari, gli strumenti, gli apparecchi, utensili e materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, picchettamenti, apposizione di capisaldi, ecc. relativi alle operazioni di consegna e collaudo dei lavori che possano occorrere dal giorno della consegna fino all'approvazione del collaudo;

- gli esaurimenti di acque la cui presenza potesse verificarsi nel cantiere per infiltrazioni, fughe da condotti esistenti, scarichi accidentali, piogge ecc.;

- lo spostamento, la rimozione e le riparazioni eventualmente necessarie di tubazioni, cavi, linee, anche provvisorie, pubbliche e private eventualmente esistenti sulle aree interessate dai lavori, nonché gli oneri derivanti nei confronti degli enti erogatori;
- la pulizia del cantiere e delle vie di transito del cantiere con personale necessario compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto nonché la pulizia dei locali in costruzione e della pista di accesso;
- il pagamento di tutte le spese ed oneri di allacciamento ai pubblici servizi delle utenze definitive (energia elettrica, acqua, gas, telefono, fognature, ecc.);
- predisporre le occorrenti opere provvisorie, quali ponteggi, tesate con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- il mantenimento, anche con opere provvisorie, degli accessi pedonali e carrabili alle preesistenze edilizie nonché delle utenze necessarie alle stesse;
- il mantenimento dell'accesso al cantiere ed il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite od in costruzione alle persone addette a qualunque altra Impresa, alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle Imprese che eseguono lavori per conto diretto del Comune di Taggia;
- gli oneri per la formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la delimitazione del cantiere stesso nonché la sua pulizia e manutenzione, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei mezzi e delle persone addette ai lavori o che comunque siano autorizzate ad accedervi;
- predisporre le opportune passerelle adeguatamente protette parapetti e corrimani in corrispondenza di ciascun passaggio pubblico durante le fasi di esecuzione dei lavori;
- eseguire i lavori secondo il programma e le fasi di lavoro indicati in progetto o , in ogni caso, approvato preventivamente dalla D.L.;
- predisporre per le esigenze del Committente e della Direzione dei Lavori, un locale illuminato e riscaldato con attrezzatura minima da ufficio;
- provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono, fognature, ecc. necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dei predetti servizi;
- l'adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni ed inconvenienti di qualsiasi genere alle proprietà e costruzioni confinanti, come pure alle persone, restando completamente responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati;
- l'aggettamento delle acque meteoriche che si raccogliessero negli scavi di fondazione o negli scavi centinati, l'innaffiamento delle eventuali demolizioni e degli scarichi di materiale per evitare efficacemente il sollevamento della polvere;
- l'esecuzione e consegna in triplice copia di cui una riproducibile, immediatamente dopo il completamento, di ogni parte dei disegni e degli schemi aggiornati corredati da una descrizione particolareggiata; in particolare per quanto riguarda gli impianti dovrà essere consegnata tutta la documentazione tecnica sulle apparecchiature e le istruzioni per la conduzione degli impianti medesimi;
- l'esecuzione di tutti i modelli e campioni di lavori, di materiali e di forniture;
- provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico;
- provvedere alla fornitura ed all'installazione, all'ingresso del cantiere del regolamentare cartello con dimensioni opportune con le indicazioni relative al progetto, al Committente, all'Impresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori; tale cartello dovrà essere posizionato su supporti stabili (tubi innocenti, ecc.);
- provvedere alla fornitura ed alla vidimazione, all'Ufficio del Registro o Camere di Commercio, del registro di contabilità (tipologia indicata dalla D.L.) ; sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le marche da bollo da apporre sui documenti contabili previste dalla normativa vigente e richieste dalla D.L.;

- provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;
- di provvedere all'esecuzione dei sondaggi e verifiche in merito alla presenza di sottoservizi, anche in accordo con le società fornitrici e/o con i privati prima dell'inizio dei lavori; gli eventuali danni alle utenze esistenti dovranno essere ripristinati a completa cura e spese dell'appaltatore;
- provvedere all'eventuale esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire;
- la predisposizione di tutte quelle opere, anche speciali, necessarie per l'allacciamento ai pubblici servizi (energia elettrica, acqua, gas, fognature, ecc.) anche se ricadenti in aree esterne a quelle interessate dalle opere oggetto di appalto;
- provvedere all'assicurazione contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e del fulmine per gli impianti e attrezzature di cantiere, per i materiali a piè d'opera e per le opere già eseguite o in corso di esecuzione;
- provvedere all'assicurazione di responsabilità civile per danni causati anche a terze persone ed a cose di terzi;
- la spesa per la fornitura all'Amministrazione di fotografie, a documentazione delle opere in corso in corrispondenza con la redazione di ogni S.A.L. a dimostrazione del progredire dei lavori e delle opere ultimate;
- l'assicurazione per eventuali danni a terzi ed al Comune di Taggia e alla Provincia per quanto attiene in particolare la stabilità degli edifici e dei manufatti circostanti l'area interessata dai lavori;
- tutti gli adempimenti, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni, aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio quali: Regione, Provincia, VV.FF., ENEL, TELECOM, ecc. ;
- il completo sgombero, entro 10 giorni dalla data di ultimazione degli interventi, dei materiali, dei mezzi d'opera e degli impianti;
- il trasporto, con mezzi dell'Impresa, degli operai addetti alla manutenzione ordinaria e straordinaria, di ogni attrezzatura, apparecchiatura, materiale e fornitura, per tutti i lavori e quelli in economia, nei vari luoghi di lavoro;
- provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant'altro non utilizzato nelle opere;
- approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione delle opere;
- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;
- provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;
- provvedere a comunicare i nominativi e le generalità dei dipendenti dell'Impresa e degli eventuali subappaltatori che opereranno nel cantiere nonché fornire a tali figure un cartellino di riconoscimento con l'indicazione della ditta, il nominativo e la fotografia;
- fornire e provvedere i materiali, i mezzi e la mano d'opera occorrenti per le prove di collaudo;
- prestarsi, qualora nel corso dell'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità;
- promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
- promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
- mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
- assicurare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
- le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
- il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
- il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;

- rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;

- provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;

- richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;

- tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;

- fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

- le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dal d.lgs.81/2008;

- le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;

- mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano operativo di sicurezza e coordinamento;

- informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;

- organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;

- affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

- fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale;

- tutti gli impianti elettrico, di riscaldamento, adduzione gas, antincendio e idrico sanitario ai sensi della Legge 05/03/1990 n. 46, dovranno essere realizzati da Ditta Installatrice abilitata ed in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui agli artt. 2 e 3 della stessa Legge n. 46/1990. Al termine dei lavori le Ditte Installatrici dovranno rilasciare, ai sensi dell'art. 9 della Legge 05/03/1990 n. 46, la prescritta Dichiarazione di Conformità per tutti gli impianti eseguiti, da redigere sull'apposito modello approvato con Decreto Ministero Industria, Commercio e Artigianato 20/02/1992 e completa di relazione con tipologie dei materiali utilizzati e di copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali;

- per gli impianti elettrici la Ditta Installatrice dovrà altresì rilasciare, ai sensi della Norma CEI 17/13, la Dichiarazione di Conformità di ciascun Quadro Elettrico, completa di documentazione relativa, - dei risultati delle prove di tipo subite e degli eventuali calcoli di interpolazione relativi alle prove non subite, con riferimento alla targhetta del costruttore con i propri dati e numero di serie di produzione, applicata in posizione visibile su ciascun quadro;

- la consegna, a lavori ultimati, dei disegni, dei certificati di omologazione di tutti i materiali impiegati attestanti la resistenza e/o reazione al fuoco degli stessi;

- tutte le opere (materiale e posa in opera) aggiuntive richieste dagli enti competenti (Comune, Provincia, I.S.P.E.S.L., VV.FF., U.S.L., etc) ai fini di ottenere le prescritte autorizzazioni all'esercizio degli impianti (Certificato di Prevenzione Incendi, etc.);

- durante il corso dei lavori l'Amministrazione Appaltante si riserva il diritto, in accordo con la D.L., di eseguire o far eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o parte di essi, in modo da poter intervenire qualora non fossero rispettate le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, degli elaborati di progetto e delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. Le verifiche e le prove in corso d'opera di cui sopra si dovranno eseguire alla presenza della Direzione Lavori, in contraddittorio con l'Impresa assuntrice. L'Appaltatore dovrà eseguire, a sua cura e spese, senza che questo comporti alcuna variazione dei termini di ultimazione dei lavori, tutte le riparazioni, le modifiche e la sostituzione di manufatti o di apparecchiature, ordinate dalla Direzione Lavori, sulla base dei risultati delle verifiche e delle prove in corso d'opera di cui sopra.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante.

L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione dei lavori senza che possa invocare a sollievo delle sue responsabilità l'intervenuta approvazione dei progetti ovvero la vigilanza effettuata sui lavori da parte della Civica Amministrazione.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

L'Appaltatore assume inoltre ogni responsabilità diretta od indiretta, sia nei confronti di terzi che dello stessa Provincia, comunque inerente l'esecuzione dei lavori occorrenti per la realizzazione delle opere in ogni fase e fino ad approvazione del collaudo finale.

La Provincia rimarrà pertanto estraneo all'attività ed ai rapporti giuridici e di fatto posti in essere a qualunque titolo dall'appaltatore il quale manleva la Provincia stessa da ogni responsabilità per i danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, nonché da ogni pretesa ed azione al riguardo che derivino, in qualsiasi momento e modo, da quanto forma oggetto del presente Capitolato Speciale.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni inerenti la manodopera ed è vincolato ad esporre giornalmente, ove possibile, nel cantiere l'elenco dei propri dipendenti e quello del personale delle eventuali ditte subappaltatrici, che operano nel cantiere stesso (con l'indicazione, in quest'ultimo caso, degli estremi della relativa autorizzazione).

Qualora nella costruzione si verificano assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, l'Appaltatore deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro.

ART. 31 - MANODOPERA - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- l'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l'obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile di Imperia delle maestranze impiegate nell'appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;
- i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata del direttore dei lavori, propone, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le controdeduzioni, la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 135 del codice appalti e 6, ultimo comma, del regolamento.

ART. 32 - RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita di requisiti di idoneità tecnici e morali e delle facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore od il suo rappresentante dovranno comunque dimorare, per tutta la durata dell'appalto, in luogo prossimo ai lavori.

Il mandato, che deve essere valido a tutti gli effetti anche per il ricevimento degli ordini scritti e verbali dell'Ente appaltante, andrà depositato presso la Stazione appaltante, la quale giudicherà sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente sua accettabilità.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'Ente appaltante si riserva il diritto di esigere dall'appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante e/o incaricato, senza che l'Appaltatore, il suo rappresentante e/o incaricato possano esigere alcun indennizzo in dipendenza di tale provvedimento.

Il rappresentante dell'Appaltatore dovrà presentarsi giornalmente, se richiesto dal D.L., presso l'ufficio di Direzione Lavori per relazionare circa l'organizzazione e l'andamento dei lavori e per recepire eventuali disposizioni in merito.

ART. 33 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall'Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell'organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:

- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato contrattuale e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
- vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.

Con particolare riguardo alla sicurezza in cantiere, il direttore tecnico provvede a

- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del D.Lgs. 81/2008 (articolo 96, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo;
 - predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili ed individuabili (articolo 96, comma 1, lettera b) D.Lgs. 81/2008);
 - curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute (articolo 96, comma 1, lettera e) D.Lgs.81/2008);
 - curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori (articolo 96, comma 1, lettera e) D.Lgs.81/2008);
 - curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente (articolo 96, comma 1, lettera f), D.Lgs.81/2008);
 - dare attuazione ai piani di sicurezza e sorvegliare l'attuazione di tutte le misure di sicurezza (articolo 100 D.Lgs.81/2008);
 - mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza dieci giorni prima dell'inizio dei lavori (articolo 100, comma 4, D.Lgs.81/2008);
 - prima dell'inizio dei lavori, trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere (articolo 101, comma 2, D.Lgs.81/2008);
- L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. 34 - DIREZIONE DEI LAVORI ED ASSISTENZA CONTRARIA

I Tecnici, designati dall'Amministrazione, cureranno la Direzione e la Sorveglianza dei Lavori con visite periodiche, emanando disposizioni ed ordini orali e scritti per l'esecuzione dell'opera in tutte le sue fasi. L'Appaltatore dovrà dare prova di volenteroso e leale spirito di collaborazione, eguandone con scrupolo e diligenza tutte le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale, uniformandosi a tutte le istruzioni orali e scritte che la Direzione Lavori formulerà nel corso dell'esecuzione delle opere.

Il fatto che vengano forniti a cura dell'Amministrazione e della Direzione Lavori elaborati anche di dettaglio e che la Direzione presti la sua diligente opera di collaborazione alla buona riuscita del lavoro, assistendo alle varie fasi di esecuzione dell'opera e controllandone la rispondenza agli elaborati, non esime minimamente l'Appaltatore dalla sua piena responsabilità per quanto concerne l'esecuzione delle varie parti e la riuscita delle medesime a perfetta regola d'arte.

Il Direttore dei lavori impartirà le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio, da consegnare all'Appaltatore che sarà tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite, salvo il diritto di sottoscrivere l'ordine con riserva nei modi stabiliti degli articoli 190 e 191 del DPR 207/2010.

ART. 35 - RINVENIMENTO DI OGGETTI

L'Appaltatore è tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento, occorso durante l'esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna.

ART. 36 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI - PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.

Per la provvista dei materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni degli artt. 15, 16 e 17 del Nuovo Capitolato Generale e, per la scelta ed accettazione dei materiali stessi, saranno - a seconda dei casi - applicabili le norme ufficiali UNI, CEI e marchio IMQ, CNR e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione, all'osservanza delle quali l'Impresa è tenuta ad ogni effetto.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature, ottenendo l'approvazione della Direzione dei Lavori.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;

P) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;

X) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato; 8) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture provverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato. L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi. Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di

collaudo finale. Campioni di ogni articolo devono essere messi a disposizione della Direzione Lavori e dei Tecnici Provinciali incaricati al controllo; qualora l'Appaltatore proponesse materiali diversi da quelli di Capitolato, questi non dovranno essere inferiori per qualità sotto il profilo tecnico economico a quelli d'offerta. Nel caso in cui l'Appaltatore proponesse materiali di qualità e costo superiori non potrà pretendere alcun compenso dovendosi intendere lo stesso compenso nel corrispettivo dell'appalto.

Ogni manufatto materiale od impianto sarà installato, posto in opera e finito secondo le indicazioni e modalità della ditta fornitrice, e comunque a regola d'arte.

Ogni campione dovrà essere etichettato chiaramente con norme e qualità di materiali e nome del fabbricante. I campioni dovranno essere di taglio adeguato per permettere una corretta valutazione. Dove sono possibili variazioni di colore, dimensioni o altre caratteristiche del materiale, l'Appaltatore dovrà sottoporre e mostrare il massimo campo di variazioni possibili. I campioni saranno approvati quando la Direzione Lavori ne avrà controllato tutte le voci.

Al termine dei lavori, l'impresa è tenuta a rilasciare al committente tutte le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati (elettrici, idraulici, di riscaldamento ecc.) nel rispetto delle normative vigenti e le certificazioni attestanti la provenienza dei materiali nonché la rispondenza a tutte le normative vigenti in materia (rispondenza a normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche, norme antincendio ecc.). La mancata presentazione di una sola delle certificazioni richieste comporterà la sospensione dei pagamenti e del saldo finale.

La Certificazione sui materiali e forniture impiegate nell'esecuzione dell'appalto.

Dovranno essere inoltre presentati: la certificazione di corretta posa sui moduli dei VV.FF., l'omologazione dei materiali, la bolla di consegna e quant'altro previsto dalla normativa vigente.

ART. 37 - VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

Nel prezzo contrattuale sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nelle descrizioni delle lavorazioni e delle forniture e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate. Il prezzo contrattuale definito è accettato dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Il prezzo contrattuale previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione di quanto indicato nella descrizione delle lavorazioni e delle forniture indicata nei documenti che disciplinano l'appalto.

ART. 38 - VALUTAZIONE DEL CORRISPETTIVO

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari

Sono, inoltre, comprese tutte le finiture delle murature, le opere esterne indicate dai disegni esecutivi, le parti di impianti, gli allacciamenti alle reti urbane di energia elettrica, gas, telefono, acqua, e quant'altro necessario per dare l'opera completa regola d'arte, finita e funzionante in ogni sua parte sia eseguiti direttamente dall'Appaltatore che dalle Società interessate alle quali l'Appaltatore è obbligato a prestare l'assistenza richiesta.

Ovviamente i commi primo, terzo e quarto valgono se sono presenti, almeno in parte, lavori a misura.

Nell'accettare i lavori, oggetto del contratto ed indicati dal presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore dichiara:

- a) di aver visitato i luoghi interessati dai lavori e di essere edotto sulle condizioni di viabilità presenti nella zona;
- b) di aver preso conoscenza delle categorie di lavoro che si presumono predominanti nel corso dell'appalto;
- c) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.
- d) di aver valutato l'offerta, avendo presa visione del programma lavori e della durata complessiva dell'appalto. e) la propria disponibilità ad eseguire parte dei lavori durante le festività, pasquali o estive, in funzione delle esigenze operative.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi sopra indicati non valutati.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità, il personale ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati.

I prezzi a misura contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, ecc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità, il personale ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi.

ART. 39 - VALUTAZIONI DEGLI EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile del Procedimento.

Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore. Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori. Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.

ART. 40 - NUOVI PREZZI

Qualora dovesse rendersi necessario apportare modifiche o integrazioni al progetto posto a base d'asta, che prevedessero categorie di lavoro o forniture non contemplate nel progetto, si procederà

alla determinazione di Nuovi Prezzi con le norme dell'articolo 163 del D.P.R. 207/2010, e saranno soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di gara.

In particolare ai sensi del comma 1, lett. a) del suddetto articolo, per la determinazione di tali N.P. si farà riferimento al PREZZIARIO REGIONALE OPERE EDILI - IMPIANTISTICA - ANNO 2014.

Tali prezzi saranno comunque sottoposti al ribasso d'asta che caratterizza l'appalto. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 133 del codice appalti.

ART. 41 - INVARIABILITÀ' E REVISIONE DEI PREZZI

Non si può procedere alla revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile. E' fatta salva la deroga relativa alla procedura di compensazione come disciplinata dal comma 4 e seguenti dell'articolo 133 del D.Lgs.163/2006.

Si applica il prezzo chiuso di cui al comma 3 dell'articolo 133 del D.Lgs.163/2006.

Le opere saranno contabilizzate progressivamente nei vari stati di avanzamento, sulla base del lavoro effettivamente svolto al momento della stesura dello stato di avanzamento.

Il prezzo dell'opera da realizzare è soggetto al ribasso d'asta, e comprende oltre alle spese generali comprese tra il 13% e 17% (ai sensi dell'articolo 32 del DPR 207) e all'utile del 10% a favore dell'Appaltatore, quanto

segue:

per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, calo, perdite, sfridi, prove tecniche e di controllo, ecc., nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a piè d'opera nei luoghi di utilizzo;

per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali per gli infortuni ed accessorie di ogni specie, ecc., nonché il loro trasporto nei luoghi di lavoro;

per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, accessori, ecc., pronti al loro uso, ecc., il tutto come sopra e nei luoghi di impiego;

ART. 42 - CONTABILITÀ' DEI LAVORI

La contabilità dei lavori sarà tenuta secondo le norme *del DPR 207/2010 per la contabilità dei lavori dello Stato.*

L'Appaltatore è tenuto a predisporre tutti i disegni costruttivi ed i rilevamenti delle opere eseguite per consentire al direttore dei lavori di predisporre la contabilità dei lavori effettivamente eseguiti ed i conseguenti documenti tecnico-amministrativi.

I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:

a) il giornale dei lavori;

P) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; X) le liste settimanali; 8) il registro di contabilità;

e) il sommario del registro di contabilità;

c|>) gli stati d'avanzamento dei lavori;

y) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;

r) il conto finale e la relativa relazione.

ART. 43 - STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTI IN ACCONTO

I pagamenti in acconto avvengono per stati di avanzamento, redatti dal Direttore dei Lavori, mediante emissione di certificato di pagamento per i lavori eseguiti, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, quando viene maturato l'importo al netto del ribasso d'asta contrattuale pari a **150.000 euro**.

A garanzia delle norme sulla tutela dei lavoratori sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%, in base alla normativa in vigore.

Gli oneri ed i costi della sicurezza saranno liquidati in percentuale di avanzamento, per ciascun pagamento in acconto, sulla base di quelli effettivamente eseguiti o sostenuti, non soggetti a ribasso, rinunciando ad ogni pretesa per quelli non eseguiti o non sostenuti.

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettifiche o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Entro i 15 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, deve essere redatta la relativa contabilità. La contabilità firmata dal Direttore dei Lavori e dall'appaltatore viene trasmessa al Responsabile del procedimento che, entro i successivi 30 gg deve emettere il relativo certificato di pagamento.

I certificati di pagamento in acconto verranno emessi fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 90% del valore del contratto, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui sopra.

L'ultima rata di acconto, a conclusione delle opere, potrà essere contabilizzata anche se l'importo complessivo dei lavori non raggiunge l'importo di cui al comma 1. Su tale rata verrà comunque trattenuto il 10% dell'importo contrattuale, oltre alla ritenuta dello 0,50 % di cui sopra, da liquidare solamente dopo l'approvazione del certificato di collaudo.

In caso di ottenimento da parte della stazione appaltante di un documento unico di regolarità contributiva che segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e provvede al pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del DPR 207/2010.

Qualora l'intervento sia finanziato con mutuo Cassa DD.PP. o altri Enti, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza di eventuali interessi di ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione dei mutui alla Cassa DD.PP. o altri enti e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente Tesorerie Provinciale.

Ai fini del computo dei termini di pagamento non si terrà conto del tempo necessario all'acquisizione del DURC. Gli interessi moratori sono comprensivi dell'eventuale maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile e del comma 4 dell'articolo 144 del DPR 207/2010.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, su proposta del direttore dei lavori sentito il responsabile del procedimento, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

L'Impresa si obbliga a rispettare la clausola sulla tracciabilità del flusso finanziario, così come previsto dall'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n.136. Le movimentazioni finanziarie di qualsiasi importo devono essere eseguite con mezzi di pagamento che ne consentono, in ogni caso, la tracciabilità, per questo i pagamenti devono essere effettuati unicamente tramite bonifico bancario o postale, fanno eccezione le spese giornaliere di minuta gestione del cantiere di importo inferiore ad euro 1.500,00.

L'Impresa si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale "dedicato" sul quale dovranno essere effettuati i bonifici di pagamento.

L'inadempienza a tale condizione comporta la risoluzione immediata del contratto in qualsiasi

rapporto.

ART. 43 BIS ANTICIPAZIONE A FAVORE DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'articolo 8 del DL 31 dicembre 2014 ed in particolare del comma 3bis, inserito dalla Legge di conversione 27 febbraio 2015, n.11, per le procedure di affidamento di lavori avviate a partire dal 1 marzo 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è prevista l'erogazione di un'anticipazione a favore dell'appaltatore pari al 20% dell'importo contrattuale, in deroga rispetto all'articolo 140, comma 1, del DPR 207/2010. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile. L'appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

ART. 44 - CONTO FINALE E LIQUIDAZIONE FINALE - PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata l'ultima rata d'acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere e sempre nei limiti del 90% di cui all'articolo precedente. Ai sensi della normativa, il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dall'invito scritto, anche via fax, del Responsabile del procedimento.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al capitolo precedente, pari al 10% residuo oltre 0,50% di legge, nulla ostando, è pagata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa

fattura che potrà essere emessa dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Ai fini del computo dei termini di pagamento non si terrà conto del tempo necessario all'acquisizione del DURC. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e dell'art.124, comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 e succ. mod. ed int., non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Rimane inteso che il termine di 60 giorni per il pagamento della rata di saldo decorre comunque dalla presentazione della garanzia fideiussoria di cui sopra.

La garanzia fideiussoria, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, deve avere validità ed efficacia non inferiore a 30 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia deve essere maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

ART. 45 - ANTICIPAZIONI DI SOMME DA PARTE DELL'IMPRESA

La Stazione Appaltante potrà chiedere all'Impresa delle anticipazioni di somme, nella misura massima non superiore al 5% dell'importo a base d'asta per pagamenti di fatture attinenti a forniture di materiali ed opere speciali connesse ai lavori oggetto dell'appalto.

Resta inteso che tali richieste dovranno risultare da ordini scritti emessi dal Direttore dei Lavori.

Sarà riconosciuto a favore dell'Impresa l'interesse pari alla misura dell'interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, sull'importo anticipato, calcolato per il periodo intercorrente tra la data dell'avvenuto pagamento della/e fattura/e da parte dell'Impresa e quella della liquidazione del SAL comprensivo dell'importo anticipato.

ART. 46 - PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI - GARANZIA

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese sostenute per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e preconstituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Al termine della realizzazione degli impianti prima del rilascio del Certificato di Ultimazione dei Lavori da parte della Direzione Lavori, dovrà essere eseguita una verifica provvisoria degli impianti stessi, ovviamente con esito favorevole.

Tale verifica provvisoria accerterà che gli impianti siano in condizione di poter funzionare normalmente, che siano state rispettate le vigenti norme di legge ed in particolare si dovrà controllare:

- la corrispondenza delle opere realizzate ai disegni, schemi ed altri elaborati di progetto;
- la corretta installazione ed integrità dei materiali utilizzati;

L'Appaltatore dovrà provvedere sollecitamente ed a proprie spese ad adeguare gli impianti, in qualunque misura, qualora dalla verifica risultasse difforme dalle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto o dalle norme in vigore.

La verifica provvisoria ha lo scopo di consentire, in caso di esito favorevole, all'Appaltante di prendere in consegna gli impianti e di attivarli, anche se il collaudo dei lavori non ha ancora avuto

luogo. Si intende per garanzia dei lavori, entro il termine precisato, l'obbligo che incombe all'Appaltatore, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del C.C., di riparare o di sostituire tempestivamente, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestassero per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio. Sono esclusi dalla garanzia le riparazioni dei danni causati da imperizie del personale addetto all'esercizio degli impianti.

ART. 47 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente schema di contratto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. La stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere, anche prima della scadenza, il contratto di appalto, qualora l'impresa dimostri incapacità o negligenza nell'assolvere l'incarico ad essa affidato. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, salvo eventuali vizi occulti.

Il certificato di ultimazione può disporre l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art.199 del DPR 207/2010.

ART. 48 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Nel caso di lavori di importo sino a 500.000, 00 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è facoltà dell'Amministrazione Provinciale sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto dal comma 3 art. 141 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Il Collaudo, delle opere non esonera l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge ed, in specie, dalle garanzie per difformità e vizi dell'opera.

A tali effetti, anche per la decorrenza del termine di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 1667 C.C., le opere si intenderanno consegnate definitivamente alla Provincia con l'approvazione del collaudo provvisorio o l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Non adempiendo l'Appaltatore a tale obbligo, l'Amministrazione procederà alle prescritte riparazioni, valendosi delle somme trattenute a garanzia.

ART. 49 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni:

- sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;
- siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d'appalto;
- sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

ART. 50- PIANI DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Come disposto dall'art. 101 del D.Lgs 81 del 2008 il committente o responsabile dei lavori, trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del decreto Legislativo n° 81 del 2008.

Secondo quanto previsto dall'art. 100, comma 3, del D.Lgs n° 81 del 2008 l'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, per i cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini giorno, le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, nei casi di cantieri con rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs.81/2008, le proposte si intendono rigettate.

Nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno, l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di lavori che comportano rischi particolari, qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Il presente comma non trova applicazione laddove le proposte dell'Appaltatore sono intese ad integrare il piano ai sensi della lettera a) comma 2 dell'art.131 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 51 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, commi 1, lettera a), e contiene quanto riportato nell'allegato XV del D.Lgs 9 aprile

2008 n° 81, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Per cantieri in cui non è prevista la presenza di più imprese, il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui al precedente articolo, previsto dall'articolo 131, comma 2, del D.Lgs 163/2006 e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs n° 81 del 2008.

Per cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo, previsto dall'art.100 del D.Lgs n° 80 del 2008.

ART. 52 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti all'art. 15 del D.Lgs n° 81 del 2008.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del 12 giugno 1989 e 92/57/CEE del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte

integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,

comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione

del contratto.

ART. 53 - CUSTODIA DEL CANTIERE

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.

ART. 54 - CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 200 di base e 300 di altezza, recanti le descrizioni di cui al 5 comma dell'art.118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 ed alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

ART. 55 - RICONOSCIMENTO PERSONALE DIPENDENTE (legge 4 agosto 2006 n° 248 art. 36 bis) E CONTROLLO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO MATERIALI

L'Impresa aggiudicatrice è obbligata a trasmettere, prima dell'inizio dei lavori e comunque ad ogni variazione, i nominativi del proprio personale dipendente e dei dipendenti degli eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi che opereranno nell'ambito del cantiere.

Tutto il personale addetto ai lavori, dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento in cui si dovrà identificare le generalità dell'impresa e il nominativo con fotografia del dipendente, e quant'altro previsto dall'attuale normativa vigente in materia. In particolare, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136, il tesserino dovrà riportare anche la data di assunzione e, in caso di

subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi il tesserino deve contenere l'indicazione dell'esecutore committente. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività di cantiere, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

ART. 56 - OBBLIGHI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione Lavori, prima del concreto inizio dei lavori, tutta la documentazione inerente l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, relativa al proprio personale dipendente.

Contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore dovrà trasmettere tutta la documentazione concernente l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, relativi al personale dipendente delle Imprese subappaltatrici. (comma 6 art. 118 Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n°163).

Resta inteso che, qualunque sia la natura e la causa di eventuali infortuni o danneggiamenti, ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'Appaltatore, il quale dovrà, provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando l'Ente appaltante nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilità.

ART. 57 - PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L'Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi assunti con la presentazione del programma dettagliato di esecuzione dei lavori.

L'Impresa risponde dell'idoneità del Responsabile del Cantiere che dovrà essere comunicato alla D. L. prima della consegna dei lavori, ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento alla Direzione Lavori, la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori, senza rispondere delle conseguenze.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione;

- tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L'appaltatore dovrà inoltre applicare, e far applicare ad eventuali imprese subappaltatrici, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede l'impresa, nonché di rispettare e far rispettare ad eventuali imprese subappaltatrici le norme e le procedure previste in materia.

ART. 58 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Al presente appalto si applica la disciplina dell'articolo 118 comma 2° del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. Si segnala inoltre che:

- resta fermo per le categorie di cui all'articolo 12, comma 1, del D.L. 28 marzo 2014, n.47, convertito nella L.23 maggio 2014 n.80, il limite di subappaltabilità del trenta per cento, quando tali lavorazioni singolarmente superino il 15% dell'importo totale dei lavori. In tale caso, se si provvede

al subappalto, la stazione appaltante procede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.

- l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici;

- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese. Ai fini del presente articolo è altresì considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore

subappalto.

ART. 59 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia

di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori

di tutte le condizioni previste dal precedente articolo 58.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

ART. 60 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Se l'appaltatore non avrà ottemperato all'obbligo di cui al comma precedente la stazione appaltante sospenderà il primo pagamento successivo e non procederà al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva.

Qualora l'esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'esecutore sia accertato dal direttore lavori, la stazione appaltante sospenderà i pagamenti in favore dell'appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.

E' fatto salvo il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante nell'ipotesi di cui all'articolo 37, comma 11, del D.Lgs.163/2006, cioè di subappalto nel limite del 30% dell'importo delle lavorazioni appartenenti alle categorie di cui di cui all'articolo 12, comma 1, del D.L. 28 marzo 2014, n.47, convertito nella L.23 maggio 2014 n.80 che abbiano incidenza singolarmente superiore al 15% dell'importo totale dei lavori. Nel caso di pagamento diretto del subappaltatore, l'appaltatore comunica alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Nell'ipotesi di pagamento diretto del subappaltatore trova applicazione l'articolo 5, comma 1, del DPR 207/2010, vale a dire, previo esperimento della relativa procedura, la possibilità di pagamento diretto da parte della stazione appaltante delle retribuzioni arretrate dei lavoratori.

In caso l'ottenimento di un documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive con riguardo al subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la

presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dall'autorizzazione al subappalto , dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio di cui all'articolo 8 del regolamento.

ART. 61 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA' DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI

Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono i seguenti oneri e responsabilità:

- rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico dell'Appaltatore;
- utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
- collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
- non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
- informare l'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

ART.62 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI PER SUBAPPALTATORI E SUBCONTRAENTI.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori deve essere inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136.

ART.63- ESCLUSIONE COMPETENZA ARBITRALE

Per tutte le controversie che possano insorgere relativamente all'esecuzione degli obblighi di cui al presente capitolato amministrativo è competente il Giudice ordinario del Tribunale di Imperia , salva la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in materia di revisione prezzi e di adeguamento prezzi. E' esclusa la competenza arbitrale.